



Regolamento del Centro Linguistico d'Ateneo - SLAM

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "Centro linguistico d'Ateneo SLAM" (d'ora in avanti "SLAM"), costituito ai sensi degli art. 47 e 49 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento generale d'Ateneo, in continuità con il preesistente Servizio Linguistico dell'Ateneo (SLAM), operante a regime dall'a.a. 2016/2017 e incorporando le attività relative alla formazione linguistica e di certificazione, alle metodologie didattiche e di divulgazione culturale della lingua italiana sviluppate dal "Centro per la promozione della lingua e della cultura italiana "Chiara e Giuseppe Feltrinelli" (CALCIF).

Articolo 2 - Natura e finalità del Centro

1. Il Centro SLAM è istituito come Centro Linguistico d'Ateneo (CLA) per lo sviluppo di competenze linguistiche, in conformità con l'art. 12 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Milano.

2. Sotto il profilo amministrativo e contabile, lo SLAM si configura come un centro di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, ai sensi di quanto disposto al riguardo dall'art. 5 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Milano.

3. Il Centro SLAM, in quanto Centro Linguistico d'Ateneo (CLA), aderisce all'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari (AICLU) e persegue l'obiettivo di diffondere la conoscenza delle lingue straniere, del latino e della lingua italiana per stranieri, sostenendo la comunità accademica nell'insegnamento, apprendimento e autoapprendimento linguistico.

4. Il Centro SLAM pianifica, organizza e realizza le seguenti attività, seguendo le linee guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER):

- Organizza corsi e test linguistici per il conseguimento degli accertamenti linguistici, per l'assolvimento di OFA linguistici e per la verifica dei requisiti linguistici di accesso ai Corsi di Studio;
- Promuove corsi e test di lingua volti a favorire l'acquisizione di competenze linguistiche utili allo studio e all'inserimento lavorativo della comunità accademica e della cittadinanza;
- Fornisce servizi di attestazione e formazione linguistica agli studenti interessati a partecipare ai bandi di mobilità internazionale europea ed extraeuropea;
- Promuove e organizza percorsi di formazione linguistica per il personale tecnico, amministrativo e docente dell'Ateneo;
- Offre percorsi linguistici nell'ambito delle competenze trasversali per dottorandi e dottorande dell'Ateneo, nonché organizza sessioni di test per l'attestazione dei requisiti linguistici richiesti nell'ambito dei Corsi di Dottorato;
- Organizza corsi internazionali per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo presso la sede di Gargnano (BS);
- Organizza corsi di lingua e cultura italiana nell'ambito dei progetti Marco Polo e Turandot;
- Promuove attività di produzione, formazione e divulgazione sulle metodologie di insegnamento delle lingue;
- Collabora con i Dipartimenti, previo accordo, per realizzare progetti di ricerca e inclusione attraverso l'organizzazione di percorsi e servizi linguistici dedicati;



- Opera come Centro Esami per le certificazioni di inglese (Cambridge English) e di italiano per Stranieri (CELL – Università per Stranieri di Perugia).

Articolo 3 - Sede, risorse e finanziamenti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lo SLAM dispone di una sede propria, indicata nel decreto di costituzione del Centro, e di spazi funzionali alle sue finalità. Le attività dello SLAM si svolgono, inoltre, presso altri spazi didattici messi a disposizione nelle sedi universitarie in relazione alle proprie funzioni.
2. Lo SLAM si avvale di personale di qualifica adeguata alle funzioni richieste, della strumentazione e delle attrezzature necessarie.
3. Lo SLAM dispone annualmente, per i suoi fini istituzionali, delle risorse finanziarie previste in un'apposita voce del bilancio dell'Università degli Studi di Milano, cui possono aggiungersi:
 - a) finanziamenti straordinari disposti dagli Organi di governo centrale dell'Ateneo, in funzione di
 - b) particolari programmi ed esigenze;
 - c) fondi erogati dal MUR, da altri Ministeri e da enti comunitari e nazionali;
 - d) quote assicurate dalle strutture dell'Ateneo, su loro fondi, per la realizzazione di progetti specifici
 - e) inerenti alle finalità del Centro Linguistico;
 - f) proventi derivanti da donazioni o da attività proprie, anche svolte in conto terzi
4. Lo SLAM coordina i mezzi e le risorse a sua disposizione, assicurandone la razionale utilizzazione.
5. Il Centro, per particolari esigenze organizzative e di funzionamento verificate dal Direttore generale, può essere articolato in uffici.

Articolo 4 - Organi

1. Sono organi dello SLAM:
 - a) il Consiglio di indirizzo
 - b) il Presidente
 - c) il Direttore

Articolo 5 - Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. Spetta in particolare al Consiglio di indirizzo:
 - a) approvare il piano annuale delle attività e definire le metodologie didattiche da applicare;
 - b) approvare annualmente la proposta di budget economico e degli investimenti;
 - c) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili e dei Regolamenti d'Ateneo, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
 - d) avanzare ai competenti Organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse e di personale in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
 - e) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo centrali dell'Ateneo.
2. Fanno parte del Consiglio di indirizzo:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) cinque professori, individuati sulla base di competenze specifiche;
 - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, individuato tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli Organi di governo;
 - e) due rappresentanti degli studenti, individuati tra i rappresentanti degli studenti negli Organi di governo;
 - f) un rappresentante dei dottorandi, designato dalla Consulta dei Dottorandi dell'Università degli Studi di Milano;



g) un rappresentante dei Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) e degli ex lettori, da questi individuato tramite una autonoma procedura di designazione, cui segue apposito verbale da trasmettere alla Direzione del Centro, con la descrizione della procedura adottata, l'elenco dei candidati e dell'elettorato attivo e il numero di voti ricevuti da ciascun candidato.

Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo sono proposti dal Rettore e designati dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, ad eccezione del Direttore, che viene individuato e nominato dal Direttore generale.

La composizione del Consiglio di indirizzo è sancita con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo di cui alle lettere a) e c) del comma 2 è di durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo che siano anche membri del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione si intende esaurito e si provvede a nuove designazioni quando essi cessino dal far parte degli Organi in questione.

Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo di cui alle lettere f) e g) è di durata triennale, non rinnovabile.

Il Consiglio di indirizzo può invitare a partecipare ai propri lavori, con funzioni meramente informative e consultive, personalità esterne, in funzione delle loro competenze e in ragione di esigenze specifiche.

Articolo 6 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di indirizzo e vigila, fatte salve le responsabilità specifiche del Direttore, sull'esecuzione dei suoi deliberati; propone al Consiglio direttivo, d'intesa con il Direttore, i piani annuali delle attività, i prospetti di bilancio e le richieste di risorse; sovrintende allo svolgimento delle varie attività; presenta al Consiglio di indirizzo, di concerto con il Direttore, una relazione annuale sull'attività svolta, che viene inviata successivamente al Rettore e al Direttore generale, che sono tenuti a trasmetterla agli Organi di governo.

2. Il Presidente del Centro funzionale, al quale spetta rappresentare il Centro e sovrintendere alle sue attività, è un professore in servizio a tempo pieno, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente solo una volta. Ai sensi dell'art.12 del Regolamento generale, tale ruolo può essere ricoperto da un Prorettore in carica, il cui ambito di attività corrisponda alle finalità del Centro, di cui all'art. 2.

Articolo 7 - Direttore

1. Il Direttore assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di indirizzo; coordina la gestione amministrativa del Centro e ne assicura la regolarità; coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne garantisce l'efficienza; provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro; indirizza e coordina le attività del personale in servizio; tiene informato il Presidente e informa il Consiglio di indirizzo sui problemi di gestione e sull'andamento del Centro.

2. Il Direttore responsabile del funzionamento ordinario del Centro è individuato dal Direttore generale, di norma fra le figure di elevata professionalità dell'area di riferimento del Centro.

Articolo 8 - Spese di funzionamento

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Centro si provvede secondo le disposizioni recate dai pertinenti Regolamenti di Ateneo.

Articolo 9 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nel sito web d'Ateneo.

2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità.